

na delle quali è attribuita a Lodovico Pio Augusto. *Conjectum* si appellava questa contribuzione, ed ognuno pagava a rata del suo avere. Ma non la poteano esigere i Messi, qualora esercitavano il suddetto Ufizio entro il suo Contado o Diocesi, *aut prope suum Beneficium consistebant*; e però solamente era loro dovuta, se giudicavano lungi di là, come apparisce dalla Legge LIV. fra le Longobardiche di Lodovico Pio. Tuttravia tale era l'utile, che ne proveniva a i Popoli, che lieve dovea lor parere l'aggravio.

PERTANTO si procurava di commettere sì fatto Ministero a persone pie, dotte, ed incorrotte. Nell'Anno 858. i Vescovi congregati in *Caristaco Palatio* così scrivevano al Re Lodovico nel Cap. 14. della loro Lettera: *Missos etiam tales per regnum constituite, qui sciant, qualiter Comites & ceteri Ministri justitiam & judicium Populo faciant; qui sicut Comitibus præponuntur ita scientia, justitia ac veritate eis præemineant.* Sopra tutto poi s'incaricava a questi Giudici straordinarj e superiori a i Conti Giudici ordinarj, *ut Ecclesiarum Dei justitias, viduarum quoque, & orphanorum, sed & ceterorum hominum inquirerent & perficerent; & quodcumque emendandum esset, emendare studerent, in quantum melius possent; & quod emendare per se nequivissent, in presentia Imperatoris adduci facerent.* Son queste parole di Frodoardo nel Lib. 2. Cap. 18. della Storia di Rems, coerenti alle usate da Lodovico II. Augusto nel Capitolare di Pavia. Incumbenza loro eziandio fu il fare ristorare i *Ponti pubblici*, come s'ha dalla Legge 36. di Lodovico Pio, e i *Palazzi Regali* per decente albergo de gli Augusti, ogni volta che occorreva il bisogno. Era parimente ordinato loro di deporre i cattivi *Scabini*, e i *Giudici* malvagi con sostituirne de' buoni. Che se taluno ricusava di eseguirne il determinato da loro per giustizia, in casa di lui si fermavano, e dalle di lui facultà prendevano il vitto. Saggiamente ancora ordinò Lodovico Pio nella Legge cinquantesima delle Longobarde, *ut in illius Comitis ministerio, qui bene justitias facta habet, Missi nostri diutius non morentur; sed ibi moras faciant, ubi justitias vel minus vel negligenter factas invenerint.* Similmente lor cura avea da essere, che non corresse *Monesta falsa*; che si punissero i Ladri; che si provvedesse alle nemicizie private; che si togliessero le *Gabelle ingiuste*, e le *Consuetudini inique* e i *Tributi* istituiti di nuovo, ed altri simili aggravj indebiti del Pubblico. E caso che non potessero rimediarvi, lo riferissero all'Imperadore come abbiamo dalla Legge 36. di Lodovico Pio Augusto. Intorno a che specialmente è da vedere il Poema di Ermoldo Nigello Scrittore di quei tempi, da me dato alla luce.

NE' solamente doveano i Messi emendare le corruttele de i Secolari, ma eziandio si ordinava loro di esaminar la condotta de gli Ecclesiastici. Cioè se i Vescovi ed Abbati esercitavano a dovere il lor Ministero,

e se